



Ordinativo di fornitura a/m Convenzione Consip

Determina a contrarre

Convenzione Telefonia Fissa e Connettività IP 4 – FASTWEB S.p.A.
Proroga della durata del contratto fino al 15/09/2017

CIG PRINCIPALE 0458698190 - CIG DERIVATO 6803704228

INSIEL SPA

nella persona di Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generale di Insiel S.p.A.,
giusta Procura speciale di data 3 dicembre 2015 Rep. 352, Racc. 206,
avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste

- ◇ **premess**o che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 667 del 11 aprile 2013, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
- ◇ **premess**o che con la Richiesta di Acquisto n. 78767 del 06/09/2016, la Divisione Telecommunications Innovative Services di Insiel SpA, ha richiesto di procedere alla proroga del contratto Telefonia Fissa e Connettività IP4 in Convenzione Consip;
- ◇ **premess**o che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato € 300.000,00 (euro trecentomila/00); non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ◇ **visto** la "Convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni", stipulata in data 01/08/2011 ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge del 23 dicembre 2000 n. 388, dalla Consip S.p.A. con Fastweb S.p.A, considerati tutti i termini, le modalità e le condizioni ivi stabilite;
- ◇ **visto** l'articolo 5 della "Convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni" che riporta la seguente indicazione:

"I contratti attuativi hanno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione."
- ◇ **visto** che Consip comunica che i lavori di commissione per l'aggiudicazione della nuova Convenzione sono ancora in corso;



◇ visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che stabilisce quanto segue:

"Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati...È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale"

◇ visto la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. "legge di stabilità 2016";

◇ visto la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. "legge di stabilità 2016" in cui viene chiarito che all'art. 1 comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA, quello dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

◇ visto la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT;

◇ premesso che a seguito del Parere di conformità – Documento di valutazione tecnica - redatto dalla Divisione Telecommunications Innovative Services di Insiel S.p.A. che attesta che i servizi della Convenzione IP4 attivi soddisfano le necessità della Società;



- ◇ **premess**o che non si è svolta una autonoma procedura ad evidenza pubblica sia in relazione ai costi di progettazione e gestione della gara che alla ridotta base d'asta rispetto alla procedura Consip, aspetti entrambi che si ritenga rendano più oneroso l'affidamento con autonoma procedura;

DETERMINA

per le ragioni sopra esposte, di procedere all' affidamento della fornitura espressa in testata all'operatore economico **FASTWEB S.P.A.** per un limite massimo cumulativo pari a € 300.000,00 (euro trecentomila/00) IVA esclusa.

Trieste, 15 settembre 2016

Maria Grazia Filippini

INSIEL S.p.A.

Il Direttore Generale